



Decreto Dirigenziale n. 1554 del 05/11/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Ditta Sarnelli Vincenzo - Dlgs 209.2003 - Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in San Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11 (foglio 8, p.lla 8, sub 3) - Proroga dei termini di delocalizzazione

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto dirigenziale n. 541 del 27.12.2007 alla ditta individuale Sarnelli Vincenzo è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D.lgs 209/2003 dell'impianto di autodemolizione - sito in San Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11, foglio 8, p.lla 8 sub. 3 - e contestualmente rilasciata, ai sensi dell'art.15 co 3 stesso decreto legislativo, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per tre anni nelle more della delocalizzazione;
- b. che tale termine è stato successivamente prorogato con D.D. n. 94/2011 e con D.D. n. 185/2013, per le motivazioni ivi espresse, nelle more della definizione del procedimento ex art. 208 D.lgs. n.152/2006 relativo al progetto del nuovo impianto da realizzarsi in San Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11 su di un'area catastalmente individuata al foglio 8, p.lla 8 sub. 6, adiacente a quella su cui insiste l'attuale impianto (foglio 8, part. 8 sub 3);
- c. che con D.D. n. 618 del 09.09.2011 il Settore Tutela dell'Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto del nuovo impianto;
- d. che la proroga dei termini di delocalizzazione, di cui al citato D.D. n. 94/2011, è Staat concessa nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 146 D.lgs n. 42/2004 (propedeutico all'avvio del procedimento autorizzatorio ex art. 208 Dlgs 152/06) attivato dalla ditta Sarnelli, presso il Comune di San Giorgio a Cremano, relativo al nuovo sito scelto per la delocalizzazione dell'impianto (così come attestato dal Comune nella nota prot. n. 6393 del 10.02.2011, acquisita agli atti in data 18.02.2011 prot. n. 133097, e come dichiarato dalla stessa ditta nella nota acquisita in data 18.02.11 prot. n. 133097);
- e. che in fase di istruttoria della ulteriore istanza di proroga dei termini di delocalizzazione – presentata dalla ditta Sarnelli in data 27.03.2013 - il dirigente della Giunta regionale dell'ex Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente di Napoli con nota prot. n. 224477 del 27.03.13 aveva chiesto alla Soprintendenza e al Comune di conoscere lo stato del procedimento ex art. 146 D.lgs 42/2004 e, inoltre, al Comune di esprimere il proprio parere sulla ulteriore proroga dell'attività nell'impianto esistente, chiesta dalla ditta;

RILEVATO

- a. che il Comune di San Giorgio a Cremano-Settore Infrastrutture e Pianificazione territoriale, con nota prot. 13879 del 9 aprile 2013, sullo stato della sub procedura ex art. 146 comunicava : a) l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di uffici prefabbricati nell'area dove delocalizzare l'attività era Staat chiesta dalla ditta Sarnelli con istanza prot. n. 4909 del 01.02.2011; b) il Comune con provvedimento dirigenziale del 07.04.2011 prot. n. 13589 aveva diffidato la ditta dall'eseguire i lavori; c) con istanza prot. n. 13436 del 04.04.2013 il titolare della ditta Sarnelli aveva chiesto nuova autorizzazione paesaggistica. In merito alla proroga dell'attività nel sito esistente, il Comune esprimeva parere favorevole per un anno, nelle more della definizione della nuova richiesta di autorizzazione paesaggistica;
- b. che la Regione con nota prot. n. 268441 del 15.04.2013 chiedeva di conoscere le ragioni della reiterazione della sub procedura ex art. 146 presentata al Comune dalla ditta Sarnelli;
- c. che il Comune di San Giorgio a Cremano Settore Infrastrutture e Pianificazione territoriale trasmetteva una relazione prot. gen. n. 19727 del 10.06.2013, acquisita con prot. n. 442256 del 20.06.13, che si concludeva: **a)** con nulla osta alla delocalizzazione dell'attività di autodemolizione nell'immobile ad uso industriale – di proprietà della società F.S.C. Sautto e Liberale – composto da due capannoni per un totale di mq 1644,37 (in aderenza a struttura assentita con licenza edilizia n. 7/62) oggetto di istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della legge 47/85 con prot. n. 44751 del 27.11.1986; **b)** con l'attestazione da parte del Comune della conformità urbanistica del sito alla destinazione d'uso ad attività industriale ai sensi del vigente PRG, in quanto l'immobile ricade nella zona territoriale omogenea "D"; **c)** con l'attestazione, altresì, che le opere di adeguamento funzionale da realizzare nell'immobile oggetto di delocalizzazione dell'attività *"sono interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, non in contrasto con la normativa urbanistica vigente"*, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del DPR 380/01 ed ai sensi dell'art. 6 comma 6.1 della NTA del vigente PRG;

- d. che alla luce della suesposta nota - con cui il Comune esprimeva tra l'altro parere favorevole alla ulteriore proroga di un anno all'esercizio dell'attività nell'impianto esistente - l'ex Settore Provinciale Ecogia di Napoli rilasciava con il citato D.D. n.185/2013 una ulteriore proroga di un anno del termine di delocalizzazione dell'attività nell'impianto esistente, nelle more dell'autorizzazione ex art. 208 D.lgs 152/06 del progetto del nuovo impianto;
- e. che successivamente - a seguito degli esiti delle verifiche ispettive all'impianto di autodemolizione in argomento, effettuate dalla Provincia (comunicati con nota prot. n. 113317 del 28.11.2013) e dalla Polizia Provinciale (v. nota prot. COM 6040 del 03.12.13), dalle quali emergevano difformità rispetto agli atti autorizzativi ed irregolarità nella gestione dei rifiuti (in particolare, assenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue) - con provvedimento dirigenziale prot. n. 188353 del 17.03.14 veniva sospeso l'esercizio dell'attività di autodemolizione nell'impianto esistente - gestito dalla ditta Sarnelli - sito in S. Giorgio a Cremano alla via Castagnola n. 11;
- f. che questa UOD, con nota prot. n. 343002 del 20.05.14, revocava il provvedimento di sospensione dell'attività di cui sopra a seguito dell'autorizzazione prot./SCA n. 992/14 del 23 aprile 2014 rilasciata dall'ATO 2 Napoli-Volturno alla ditta per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'impianto di autodemolizione esistente (con punto di recapito per la fognatura lungo corso San Giovanni in Napoli) e a seguito della nota prot. n. 61663 del 06.05.2014 con cui la Provincia di Napoli aveva comunicato l'ottemperanza da parte della ditta alle prescrizioni regionali di cui alla nota prot. n. 188353/2014;

RILEVATO, ALTRESI'

- a. che è stato dato avvio al procedimento ex art. 208 del nuovo impianto di autodemolizione convocando la Commissione Tecnica Istruttoria, di cui alla D.G.R.1411/07, che nella seduta del 10.07.14 ha proceduto alla verifica preliminare degli atti progettuali trasmessi e al confronto tra il progetto ex art. 208 e quello per il quale è stato rilasciato con D.D. n.618/2011 il parere favorevole di compatibilità ambientale;
- b. che la ditta Sarnelli con istanza prot. n. 630566 del 25.09.14 ha chiesto la proroga dei termini di delocalizzazione nelle more della definizione del procedimento autorizzativo ex art. 208 relativo al progetto del nuovo impianto, allegando la ricevuta originale del versamento di euro 260,00 per le spese istruttorie;
- c. che in data 27.10.2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi convocata per l'esame del nuovo impianto di autodemolizione, alla quale è stata invitata anche la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici;
che la Commissione Tecnica Istruttoria, di cui alla D.G.R. n. 1411/2007, nella seduta del 16.10.2014, il cui verbale si richiama, ha espresso parere favorevole alla proroga di 1 (uno) anno dell'esercizio dell'attività nel sito esistente, nelle more della definizione del procedimento ex art. 208 relativo al progetto del nuovo impianto;

PRESO ATTO

- a. che la ditta Sarnelli Vincenzo ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita agli atti in data 30.10.2014 con prot. n.725071:
 - a.1** appendice n. 3 alla polizza fidejussoria n. 00A0119062, emessa in data 27.10.2014 dalla Groupama Assicurazioni SpA in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dall'esercizio dell'attività, per l'importo di € 3.900,00 (tremilanovecento/00), con cui la scadenza viene prorogata al 31.12.2016;
 - a.2** dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli e della non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575;

DATO ATTO che questa UOD ha richiesto con nota prot. n. 718622 del 28.10.2014 al Prefetto di Napoli le informazioni antimafia ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 D.lgs n. 490/94 e dell'art. 10 DPR 252/98, già chieste con nota prot. n. 217271 del 18.03.2011;

RITENUTO di prorogare, per quanto su esposto, i termini di delocalizzazione prescritti dal D.D. n. 541

del 27.12.2007 fino al rilascio alla ditta Sarnelli Vincenzo dell'approvazione ex art. 208 D.lgs. 152/06 s.m.i. del progetto del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da realizzarsi in San Giorgio a Cremano alla via contrada Castagnola n.11 (in catasto foglio 8 particella 8 sub.6) e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno dalla data del presente provvedimento;

VISTI

il D. lgs. n. 209 del 24.06.2003;
il D. lgs. n. 152 del 03.04.2006;
la delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
il D.D. n.541 del 27.12.2007;
il D.D. n. 618/2011
il D.D. n. 94/2011;
il D.D. n. 185/2013

sulla base dell'istruttoria compiuta dalla UOD 17

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

1. **prorogare** i termini di delocalizzazione prescritti dal D.D. n. 541 del 27.12.2007 fino alla conclusione del procedimento ex art. 208 D.lgs. 152/06 s.m.i. relativo al centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, da realizzarsi in San Giorgio a Cremano (NA) contrada Castagnola n.11 (in catasto foglio 8 particella 8 sub.6) e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. **autorizzare** la ditta individuale Sarnelli Vincenzo in conformità del progetto approvato con decreto del Commissario di Governo delegato n.90 del 23.06.1990 e delle prescrizioni imposte con D.D.n.541/07, a proseguire l'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, ubicato in San Giorgio a Cremano contrada Castagnola (in catasto foglio 8 particella 8 sub.3) fino al termine di cui al punto precedente;
3. **precisare** che il presente provvedimento perderà immediatamente efficacia, in caso di informativa antimafia positiva;
4. **richiamare** tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente emessi in favore della ditta individuale Sarnelli Vincenzo per l'esercizio dell'attività di autodemolizione, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate;
5. **notificare** il presente atto alla ditta individuale Sarnelli Vincenzo;
6. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di S. Giorgio a Cremano, all'ASL NA 3 SUD ex NA/5, all'ARPAC e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo gestori ambientali di cui al comma 1 dell'art. 212 del D. lgs 152/06 e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa UOD;
7. **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dott. Michele Palmieri